

**Conversione in legge del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, recante ulteriori
disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)**

DDL 1752/C

**Audizione ANCE
Commissione Bilancio**

14 marzo 2024

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL PNRR	8
ULTERIORI PROPOSTE	37

VALUTAZIONI GENERALI

Il decreto PNRR si pone l'obiettivo di chiudere la fase di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, iniziata circa un anno fa, e avviare la fase finale di attuazione del Piano, assicurandone la piena realizzazione entro il 2026, quantomeno per la parte finanziata con le risorse dell'Unione europea (Dispositivo per la ripresa e la resilienza, per un importo pari a 194,4 miliardi di euro).

Tale revisione, come noto, ha comportato l'adozione di nuove misure, contenute nel capitolo "RePowerEU" e la rimodulazione di più della metà degli investimenti del PNRR attraverso un aggiornamento dei rispettivi obiettivi e dotazioni finanziarie, oltre che l'uscita dal Piano di alcuni interventi per i quali erano state riscontrate criticità.

Dal punto di vista delle risorse, l'Ance apprezza lo sforzo realizzato dal Governo che ha garantito la copertura finanziaria sia degli investimenti contenuti nel PNRR, sia di quelli che sono stati esclusi per effetto della rimodulazione, coprendo un fabbisogno pari a 12,3 miliardi di euro. E' stata così accolta la richiesta più volte formulata dall'Associazione di evitare il definanziamento dei progetti usciti dal Piano, come gli investimenti medio-piccoli dei comuni, e importanti progetti di rigenerazione urbana, tra i quali quelli previsti nei Piani Urbani Integrati. Positivo anche il fatto che questi progetti possano essere usati come riserva da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Allo stesso tempo, l'Ance esprime forte preoccupazione rispetto ad alcune scelte operate nell'ambito del decreto.

Una prima preoccupazione riguarda il rischio di depotenziamento della strategia pluriennale di rilancio degli investimenti, per effetto delle norme contenute nel decreto. Il decreto rinvia, infatti, alcuni investimenti oltre l'orizzonte del 2026, taglia alcuni fondi pluriennali destinati alle infrastrutture e introduce meccanismi di riprogrammazione e/o definanziamento pressoché automatici degli investimenti che registreranno ritardi nei cronoprogrammi per liberare risorse in futuro. L'introduzione di tali meccanismi accresce il rischio di riduzione degli investimenti in un contesto di politiche di bilancio restrittive, con il ritorno del Patto di stabilità.

In particolare, **le modifiche apportate al Fondo Nazionale Complementare determineranno una riduzione dei fondi a disposizione già a partire da quest'anno**, a causa dei definanziamenti e delle rimodulazioni previste, con un conseguente slittamento dei cronoprogrammi. E' il caso, ad esempio, degli investimenti Anas per la messa in sicurezza e il monitoraggio e controllo di ponti, viadotti e tunnel che, nel triennio 2024-2026, subiranno una riduzione di circa 440 milioni di euro, compensata solo nel biennio 2027-2028 da altrettante risorse.

Inoltre, le coperture individuate dal decreto per fare fronte a circa 15,5 miliardi di euro necessari per coprire il fabbisogno 2024-2029 derivante dalla revisione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC), sono a carico, per **almeno il 70%, di programmi di spesa destinati a opere pubbliche.**

Infine, la revisione del PNC introduce anche un **meccanismo molto articolato per valutare periodicamente** - ogni sei mesi - **lo stato di attuazione del Piano Nazionale Complementare** con l'obiettivo di liberare risorse degli investimenti in ritardo.

Una seconda preoccupazione riguarda l'assenza di interventi su alcuni nodi strategici per la rapida attuazione del PNRR, con particolare riferimento ai pagamenti della PA e alle semplificazioni procedurali.

Pagamenti PA. Nel corso degli ultimi mesi, sono aumentati i ritardi di pagamento alle imprese di costruzioni e l'Ance riceve ogni giorno segnali di allarme di ulteriori rallentamenti. Per rispettare le stringenti scadenze del PNRR è invece indispensabile che le imprese siano pagate tempestivamente.

Da questo punto di vista, è sicuramente apprezzabile la norma che aumenta al 30% l'anticipazione erogata alle stazioni appaltanti per i lavori PNRR. Questo permetterà di colmare lo squilibrio che si determinava tra il valore dell'anticipazione ricevuta dalla stazione appaltante (nella maggiore parte dei casi il 10%) e l'anticipazione da erogare in fase iniziale alle imprese.

Ma le altre misure contenute nel decreto, che riguardano per lo più interventi organizzativi come la creazione di una task force per i Ministeri o un Tavolo tecnico per i comuni che si adopereranno per regolarizzare i tempi di pagamento delle amministrazioni, ancora in difficoltà, **non risolvono le problematiche rilevate nei cantieri - che rischiano così di fermarsi - e non affrontano sostanzialmente il problema sul quale la Commissione europea ha acceso i riflettori da più di 10 anni.**

Sul punto, è necessario prevedere che la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) - da cui far scattare il pagamento - debba sempre avvenire secondo la tempistica contrattuale e comunque con una cadenza mensile (c.d. "**SAL mensili**"). Inoltre, è indispensabile introdurre **nuove misure in grado di assicurare ai soggetti attuatori la liquidità** necessaria per pagare regolarmente.

Semplificazioni. Nel corso degli ultimi mesi, l'Ance ha evidenziato la necessità di adottare ulteriori semplificazioni procedurali per assicurare la realizzazione del Piano. Un monitoraggio effettuato dall'Associazione su alcune grandi opere ha, infatti, messo in evidenza la presenza di alcuni cantieri che ancora non sono a pieno regime e che rischiano di accumulare ritardi non recuperabili entro la scadenza del PNRR. Le criticità riscontrate nell'attuazione sono riconducibili a problemi autorizzativi e amministrativi, dalla sovrapposizione di regimi normativi differenti e da carenze progettuali. Inoltre, l'Ance ha più volte sottolineato la necessità di misure che permettano di gestire meglio il contratto in fase di cantiere.

Complessivamente, il decreto appare non sufficiente sotto il profilo delle semplificazioni, anche se non mancano alcuni tentativi decisamente innovativi come, ad esempio, sul tema delle residenze universitarie.

Non vengono tuttavia proposte nuove soluzioni strutturali alle lungaggini burocratiche che ancora caratterizzano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia. L'unica soluzione prospettata è, ancora una volta, un ampio ricorso a Commissari straordinari (alloggi universitari, beni confiscati alla criminalità organizzata) e, a discrezione del Governo, a procedure derogatorie, paradossalmente anche rispetto al Codice degli appalti entrato in vigore meno di un anno fa e alle stesse regole acceleratorie previste per il PNRR. A tal proposito, il provvedimento produce, infatti, un "**effetto paradosso**": da un lato, le norme speciali per il PNRR continueranno ad applicarsi - per espressa disposizione del decreto - alle opere non più finanziate con tali risorse; dall'altro, di contro, per gli interventi PNRR, si potrà derogare a tali regole, in ragione della necessità di rispettare gli obblighi e gli impegni del PNRR stesso!

Pertanto, delle due, l'una: o la normativa speciale è valida in senso assoluto, al punto da poter continuare ad essere applicata agli interventi fuoriusciti dall'orbita del PNRR; oppure non coglie gli obiettivi, e quindi andrebbe forse rivista.

A questo si aggiunge l'introduzione di una **clausola di responsabilità sulla spesa** che rischia di scaricare tutta la responsabilità sui soggetti attuatori, deresponsabilizzando tutti gli altri enti coinvolti (Ministeri responsabili dei vari programmi di intervento, enti autorizzatori, ecc).

A parere dell'Ance, una tale architettura finanziaria e regolatoria risulta troppo frammentata e crea incertezza, rischiando di rallentare l'attuazione del PNRR. Inoltre, le modifiche introdotte sembrano lasciare spazio al Governo di intervenire sulla spesa in funzione delle esigenze di finanza pubblica, lasciando poi la soluzione dei problemi ai soggetti attuatori (spesso enti territoriali), anche sotto il profilo finanziario.

Ciò premesso, **risultano innovative** le previsioni (cambio destinazione d'uso, utilizzo della Scia, esclusione dall'obbligo di reperimento delle aree a standard, incremento volumetrico) con cui si introducono le **semplificazioni amministrative per realizzare nuove residenze universitarie** rigenerando il patrimonio edilizio esistente ma **è necessario chiarire i numerosi dubbi interpretativi ed eliminare le forti incoerenze con l'attuale disciplina edilizia e paesaggistica** per non vanificare gli effetti della semplificazione (es. titolo edilizio e obbligo parere Sovrintendenza in caso di cambi d'uso su immobili vincolati).

Alcune norme introdotte dal decreto, poi, sono senz'altro positive ma, purtroppo, hanno un impatto troppo limitato in termini di semplificazione. E' il caso della **conferenza di servizi "accelerata"** che bisognerebbe rendere stabile per tutte le opere in futuro. Così come in materia ambientale, vengono introdotte alcune limitate semplificazioni in merito alle procedure di autorizzazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia per le opere rientranti nel PNRR, sia per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il decreto dovrebbe invece essere l'occasione per introdurre quelle misure necessarie ad assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche legate alle opere del PNRR. Ci si riferisce specificatamente a tutti quegli interventi prodromici all'esecuzione delle opere vere e proprie del PNRR, i quali si trovano spesso a scontare il problema della lungaggine delle tempistiche burocratiche determinando un inutile allungamento, se non addirittura un fermo, dei tempi per la realizzazione delle suddette opere.

Le proposte formulate dall'Ance riguardano, innanzitutto, la VIA, su cui molto è stato fatto, ma i cui tempi di definizione sono ancora troppo dilatati. Per superare tali criticità, è necessario prevedere che il parere di VIA si definisca entro il termine massimo di conclusione della conferenza di servizi. In questa fase di attuazione del PNRR, è **essenziale intervenire anche sulla disciplina delle terre e rocce da scavo, accorciandone i relativi tempi tecnici di gestione,** al fine di accelerare l'avvio effettivo delle opere. Infine, per favorire il **recupero dei rifiuti dell'edilizia** e quindi l'economia circolare, è **fondamentale semplificare l'iter autorizzativo dei cosiddetti "impianti mobili" in cantiere,** stabilendo tempi perentori per il rilascio di tutti i permessi.

Relativamente alle misure in tema di lavori pubblici, **giudizio molto positivo va espresso per la proroga di un anno del sistema di controgaranzia SACE** volto ad aumentare la capacità di erogazione delle garanzie necessarie per la partecipazione e, soprattutto, per l'esecuzione degli appalti pubblici. Nell'ottica della certezza del diritto, è sicuramente positivo che le misure acceleratorie – in particolare quelle del DL Semplificazioni bis e del DL PNRR 3 ma anche le ulteriori misure di semplificazioni in essere – continuino ad applicarsi agli investimenti ora esclusi dal Piano.

Una misura che invece è necessario includere nel decreto riguarda gli **strumenti di deflazione del contenzioso ed in particolare il Collegio Consultivo Tecnico (CCT)**. Il CCT è uno strumento fondamentale, da cui dipende la concreta attuazione del principio del risultato, vale a dire uno dei cardini della riforma introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in quanto consente di risolvere in tempi ragionevoli, compatibili con l'attività d'impresa, le questioni insorte durante la fase esecutiva dei lavori, evitando che le stesse divengano problemi insuperabili e finiscano per bloccare le opere. Sotto questo profilo, purtroppo, la disciplina dei compensi dei componenti sta prestando il fianco ad interpretazioni della normativa, da parte delle stazioni appaltanti, che conducono a somme ingentissime. Pertanto, sarebbe opportuna una indicazione normativa chiara, affinché il CCT torni ad avere costi ragionevoli, per esplicitare pienamente la sua funzione deflattiva del contenzioso, a vantaggio di entrambe le parti.

Per quanto riguarda il **nuovo piano “Transizione 5.0”** occorrerebbe adattare, al settore delle costruzioni, la previsione sulla decadenza parziale degli incentivi in caso di destinazione dei beni a strutture produttive diverse da quella originaria, entro i 5 anni successivi all'investimento agevolato. L'attività del settore edile si caratterizza, infatti, dall'essere “itinerante”, svolgendosi in cantieri dislocati, anche contemporaneamente, in diversi luoghi del territorio nazionale e, pertanto, andrebbe precisato che **non opera il recapture dell'agevolazione qualora i beni oggetto di investimento siano impiegati e trasferiti nei vari cantieri facenti capo alla medesima impresa**. Andrebbero, altresì, precisate le **modalità di “prenotazione” dell'agevolazione** per evitare le passate esperienze con il “click day” e **consentire un accesso ordinato al beneficio**.

Infine, una parte importante del decreto è dedicata al tema della **sicurezza sul lavoro**.

E' importante innanzitutto sottolineare che si tratta di un tema strettamente collegato a quello delle semplificazioni. In questi mesi, infatti, **per rispettare le scadenze PNRR e recuperare il tempo perso nelle fasi amministrative e autorizzative prima dell'avvio dei cantieri, vengono proposti alle imprese cronoprogrammi dei lavori troppo ambiziosi che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza**. Un secondo aspetto riguarda la necessità di assicurare la **congruità dei costi per la sicurezza riconosciuti alle imprese**. Troppo spesso questi oneri sono sottostimati in sede di progetto o calcolati su valori parametrici invece di essere calcolati in modo sartoriale sulle effettive esigenze del cantiere.

Venendo alle misure previste dal decreto, pur condividendo la finalità del decreto nel suo complesso di contrastare il gravissimo problema degli infortuni sul lavoro - che non riguarda soltanto il settore edile - **l'Ance esprime perplessità rispetto all'introduzione della c.d. patente a crediti, ritenendo che quest'ultima non possa costituire uno strumento efficace a tale scopo**.

Tale fenomeno deve essere affrontato con strumenti diversi, promuovendo la **qualificazione di tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere**, nonché garantendo il riconoscimento della **formazione delle “16 ore – Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”** del Formedil a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che operano in cantiere. A questo proposito, si ritiene **positiva e coerente con le finalità della norma l'esclusione delle imprese in possesso dell'attestazione SOA dall'ambito di applicazione della patente a crediti**. La SOA tiene conto, infatti, oltre che dell'esperienza dell'impresa, anche dell'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che la disciplina della patente a crediti, come introdotta dal decreto, debba comunque essere modificata sotto vari profili. In primo luogo, deve essere chiaro

che l'ambito di applicazione non riguarda soltanto imprese e lavoratori autonomi che in cantiere svolgono lavori edili, ma anche quelli che nel cantiere medesimo svolgono lavori non edili, essendo di tutta evidenza che tale distinzione non avrebbe fondamento per le finalità che l'istituto si propone di perseguire. Inoltre, nell'attuale assetto normativo della patente a crediti devono essere inserite delle misure premiali che tengano conto, tra l'altro, degli investimenti in prevenzione delle imprese, della loro storicità e del numero dei dipendenti.

L'Ance chiede infine che il sistema sanzionatorio introdotto in materia di verifica della congruità in edilizia sia applicato sempre quando c'è l'obbligo di congruità, ovvero per tutti gli appalti pubblici e nei lavori privati sopra i 70 mila euro. Per l'Ance, **prevedere soglie più elevate per l'applicazione delle sanzioni**, come attualmente previsto dal decreto PNRR, **indebolisce fortemente una misura**, voluta dall'Ance e dai sindacati, **volta a contrastare sia il fenomeno del lavoro irregolare che quello del dumping contrattuale** nel comparto delle costruzioni e quindi rappresenta un **passo indietro anche sulla sicurezza dei cantieri**.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL PNRR

(ART. 1)
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR.

L'articolo 1 contiene una serie di disposizioni finanziarie per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli che, a seguito della revisione, sono usciti dal Piano. Lo stesso articolo prevede un meccanismo di revisione del Piano Nazionale Complementare finalizzato a liberare risorse da destinare alla copertura del provvedimento, oltre che una serie di tagli a stanziamenti previsti a legislazione vigente con l'obiettivo di provvedere agli oneri generati dalle disposizioni previste.

Il comma 1 dispone **risorse per 12.863 milioni** di cui:

- 9.420 milioni di euro, nel triennio 2024-2026, per il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU- Italia, ovvero per il fondo rotativo, istituito presso il MEF, per anticipare le risorse che verranno rimborsate dall'Europa al raggiungimento delle milestone e dei target previsti;
- 3.443 milioni tra il 2024 e il 2029 per la copertura degli investimenti non più finanziati dal PNRR, a seguito della revisione del Piano.

Con riferimento a quest'ultime, il comma 5 definisce puntualmente i singoli interventi rifinanziati, che per circa il 70% riguardano investimenti di interesse per il settore delle costruzioni. In particolare, si evidenziano circa 1.594 milioni di euro destinati al Programma Piani Urbani Integrati, che in questo modo vede completamente compensati i tagli disposti con la revisione del PNRR.

Oltre alle maggiori risorse descritte, il comma 6 dello stesso articolo **rifinanzia il Fondo Nazionale Complementare (FNC) per complessivi 2.625 milioni** concentrati per l'89% negli anni 2027-2028, quindi dopo la fine del PNRR.

Si tratta di risorse che solo parzialmente compensano i tagli al FNC, disposti dallo stesso articolo 1.

La copertura dei maggiori finanziamenti è disposta al comma 8. La norma individua la copertura di **15.541 milioni di euro** proveniente da numerosi canali di spesa:

- **Fondo nazionale complementare: definanziamenti per 3.813 milioni**, concentrati nel triennio 2024-2026 (circa il 56% riguardano investimenti per opere pubbliche). Al netto dei rifinanziamenti di cui al comma 6 e sopradescritti, il Fondo Nazionale Complementare risulta ridotto per 1.188 milioni di euro;

Fondo Nazionale Complementare: variazioni finanziarie disposte dal DL PNRR 4
 valori in milioni di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
Rifinanziamenti - art.1, comma 6	50	120	120	1.360	975	-		2.625
Definanziamenti - art. 1, comma 8, lett. a)	- 1.955	- 1.454	- 405	-	-	-	-	- 3.814
TOTALE	- 1.905	- 1.334	- 285	1.360	975	-	-	- 1.189

Elaborazione Ance su DL19/2024

Al fine di tenere conto di tali variazioni finanziarie del FNC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono aggiornati i cronoprogrammi procedurali (comma 11) con decreto del MEF di concerto con il Ministero per il Sud e il PNRR.

- **Fondo sviluppo e coesione:** le risorse del FSC destinate alla copertura del provvedimento ammontano a **6.682 milioni** di cui 4.908 milioni dal conto residui della programmazione 21-27, 110,5 milioni dal conto residui della programmazione 14-20 e 1.663,2 milioni di cassa dagli anni 2027 al 2030;

Fondo Sviluppo e Coesione: variazioni finanziarie disposte dal DL PNRR 4
 valori in milioni di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
Residui Fondo Sviluppo e coesione 21-27 - Art.1, co. 8, lett. h)	725,0	2.667,0	1.401,0	115,0	-	-	-	4.908,0
Residui Fondo Sviluppo e coesione 14-20 - Art.1, co. 8, lett. i)	36,7	73,4	0,5	-	-	-	-	110,5
Cassa Fondo Sviluppo e coesione 21-27- Art.1, co. 8, lett. n)	-	-	-	415,8	415,8	415,8	415,8	1.663,2
TOTALE	761,7	2.740,4	1.401,5	530,8	415,8	415,8	415,8	6.681,7

Elaborazione Ance su DL19/2024

- **Fondo per le opere indifferibili:** distolti **900 milioni** nel biennio 2025-2026;
- **Ministero della Salute:** ridotti per **690 milioni** i residui del **Ministero della Salute** riferiti al programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Tali risorse, ai sensi del comma 13, sono recuperate a valere dei fondi per l’edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della Legge 67/1988;
- **Ministeri:** a carico dei singoli Ministeri sono disposti definanziamenti complessivi per 1.782 milioni, di cui 1.361 milioni, nel triennio 2026-2028, a valere su diverse autorizzazioni di spesa pluriennali derivanti dal riparto dei maxi-fondi pluriennali per gli investimenti previsti dal 2016 al 2019, e 521 milioni a carico del fondo speciale di conto capitale, di cui alla legge di bilancio 2024-2026, del Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando gli accantonamenti di tutti i Ministeri.

Ministeri: variazioni finanziarie disposte dal DL PNRR 4
 valori in milioni di euro

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
Autorizzazioni di spesa pluriennali - Art.1, co. 8 lett. f)	-	-	306,5	656,6	397,9	-	-	1.361,1
Fondi di riserva e speciali - Fondo speciale di conto capitale - Art.1, co. 8 lett. g)	50,0	50,0	107,1	107,1	107,1	-	-	421,4
TOTALE	50,0	50,0	413,6	763,8	505,1	-	-	1.782,5

Elaborazione Ance su DL19/2024

- Le restanti coperture, pari a circa 3.400 milioni, sono a valere su **numerosi capitoli di spesa che riguardano per la quasi totalità la realizzazione di opere pubbliche.**

Parallelamente alla riprogrammazione finanziaria, il comma 2, prevede una procedura per la **revisione degli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare.**

In particolare, è previsto, entro il 31 marzo 2024 e successivamente ogni sei mesi, che il MEF e il Ministero per il Sud e il PNRR presentino al CIPESS un'informativa sui costi degli interventi del PNC e sulle eventuali risorse, diverse da quelle statali, che possano coprire una parte delle risorse messe a disposizione dal Decreto alle opere espunte dal Piano.

Nella stessa informativa vengono riportate anche le informazioni in merito agli interventi previsti dal PNC per i quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero, nel caso di lavori pubblici, la stipula del contratto.

Tali informazioni porteranno al definanziamento, a seguito di apposito DPCM da emanare entro 20 giorni dalle suddette informative, degli interventi da definanziare perché non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La norma specifica che, al fine del definanziamento degli interventi del PNC, si tiene conto anche della complessità e dello stato di avanzamento degli investimenti.

Gli stessi DPCM indicano le risorse dei progetti definanziati che andranno a rifinanziare il Fondo Sviluppo e Coesione a compensazione dei fondi destinati alla copertura dei maggiori finanziamenti disposti dal decreto in commento.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance riconosce lo **sforzo del Governo di garantire la copertura finanziaria** necessaria alla realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli che, a seguito della revisione, sono usciti dal Piano. Tuttavia, l'analisi delle coperture previste non può non destare **preoccupazione per l'ampio impiego di risorse destinate ad investimenti infrastrutturali.**

Per almeno il 70% dei 15,5 miliardi di euro di fondi dell'articolo 1, è prevista una copertura a carico di programmi di spesa destinati a opere pubbliche.

In particolare, le modifiche apportate al **Fondo Nazionale Complementare** vedono un definanziamento per circa 3,8 miliardi di euro nel triennio 2024-2026 che è solo in parte

compensato dal rifinanziamento di 2,6 miliardi previsto principalmente per le annualità 2027 e 2028. Oltre alla riduzione di risorse del FNC, per circa 1,2 miliardi, appare preoccupante guardando ai singoli interventi del Piano Nazionale Complementare, lo spostamento in avanti, a partire dal 2027, dei finanziamenti disponibili.

E' il caso, ad esempio, degli investimenti Anas per la messa in sicurezza e il monitoraggio e controllo di ponti, viadotti e tunnel che nel triennio 2024-2026 subiranno una riduzione di circa 440 milioni di euro, compensata solo nel biennio 2027-2028 da altrettante risorse.

Analoghe considerazioni hanno riguardato anche le opere per l'accessibilità marittima e lo sviluppo sostenibile del sistema portuale italiano, come anche gli investimenti strategici sul patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

E' evidente che **le restrizioni di fondi a disposizione già a partire da quest'anno, a causa di tali definanziamenti e rimodulazioni determineranno necessariamente uno slittamento dei cronoprogrammi procedurali** che, infatti, secondo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 1, dovranno essere aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto proprio al fine di tenere conto delle variazioni finanziarie del FNC.

Inoltre, la revisione del PNC non si esaurisce alle modifiche finanziarie sopradescritte, ma introduce anche un **meccanismo molto articolato per valutare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Complementare** con l'obiettivo di liberare risorse degli investimenti in ritardo da destinare al rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione in modo da compensare, in parte, i tagli disposti dal decreto.

Il FSC rappresenta, con circa 6,7 miliardi di euro, il principale canale di finanziamento delle maggiori risorse disposte dal Decreto. La possibilità di recuperare nel tempo parte di tali tagli, a valere sugli investimenti definanziati dal FNC perché in ritardo, rischia di rendere ancora più complessa e incerta la politica nazionale per il riequilibrio territoriale.

Gli ulteriori tagli disposti a copertura del decreto, pari a 3,4 miliardi, riguardano principalmente programmi di spesa pluriennali di interesse per il settore delle costruzioni. Una simile scelta del legislatore comporta il depotenziamento della politica infrastrutturale ordinaria a favore della realizzazione degli investimenti del PNRR, con il rischio di trovarsi nel 2027 con risorse del tutto insufficienti a proseguire quel processo di ammodernamento infrastrutturale del Paese che il Piano avrà avviato ma di certo non completato.

(ART. 2)
Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

La norma, al fine di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, prevede che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi aggiornino, nel sistema REGIS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziato di ciascun investimento aggiornato al 31 dicembre 2023.

Entro i 30 giorni successivi, le rispettive unità di missione devono attestare, tramite lo stesso Regis, che i cronoprogrammi siano effettivamente compatibili con il conseguimento degli obiettivi previsti dal Pnrr.

La Struttura di missione Pnrr e la Ragioneria generale dello Stato insieme verificano l'adempimento di questo obbligo.

Nel caso in cui, sulla base dei dati Regis, emerga un disallineamento con i cronoprogrammi degli interventi, la Struttura di Missione PNRR, chiede i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare entro 15 giorni derogabili di ulteriori 7. Decorso tale termine, la Struttura, sentita la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, chiede al Ministro con delega al PNRR di attivare i poteri sostitutivi.

E' inoltre prevista una clausola di responsabilità sulla spesa qualora la Commissione accerti il mancato conseguimento di un target, "l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per il Pnrr provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute su altre fonti di finanziamento nazionale".

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente la scelta del Governo di prevedere un termine di 30 giorni per l'inserimento nella piattaforma Regis dei dati aggiornati al 31 dicembre 2023 relativi al cronoprogramma procedurale e finanziato di ciascun investimento, nonché la possibilità di attivare poteri sostitutivi qualora emergessero disallineamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con l'Europa.

La piattaforma Regis rappresenta uno strumento di conoscenza del Piano dalle grandi potenzialità che, però, non consente di restituire una fotografia in tempo reale dello stato di attuazione perché sconta tempi eccessivamente lunghi per l'inserimento e la validazione dei dati.

Al riguardo, l'Ance ha contezza dell'avvio di numerosi cantieri che non risultano ancora censiti sulla piattaforma Regis.

Suscita qualche perplessità la clausola di responsabilità sulla spesa che rischia di generare effetti distorsivi, da un lato, sulla capacità decisionale dei soggetti coinvolti, dall'altro sull'individuazione delle responsabilità tra amministrazione centrale titolare dell'investimento e i soggetti attuatori, qualora la Commissione Europea rilevi il mancato conseguimento dell'obiettivo e si rendesse necessario restituire i fondi PNRR ricevuti.

(ART. 5)

Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di **nuovi posti letto destinati agli studenti universitari**, il **comma 1** della disposizione prevede la nomina, con DPCM ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026**, cui sono attribuiti, tra l'altro, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In ragione di tali attribuzioni, ove strettamente indispensabile per garantire le tempistiche PNRR, il Commissario provvede, mediante **ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella**

penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.

Valutazione: parzialmente negativa

Il raggiungimento, nei termini previsti, degli obiettivi del PNRR richiede, senza dubbio, la semplificazione delle procedure “a monte” delle gare, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, analogamente a quanto avvenuto, ad esempio, per il Commissario per la tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari.

La fase di affidamento e di realizzazione delle opere, però, dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e della legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione.

Nel caso di specie, invece, **il ricorso al sistema commissariale, e la conseguente previsione di deroghe sulla base del c.d. “modello Genova”, investe anche la fase di affidamento degli interventi**, andando peraltro a sommarsi alle deroghe già previste per gli interventi PNRR/PNC dal decreto n. 77/2021.

In tal modo, tuttavia, si rischia di arrecare un grave *vulnus* al mercato e alla concorrenza, con l’effetto di addebitare nuovamente alle imprese i ritardi dovuti alla mancanza di capacità programmatoria dell’Amministrazione.

Peraltro, non si può non evidenziare come la scelta del Governo di replicare il paradigma dei commissari straordinari (vedi, ad esempio, PNRR, Giubileo 2025, edilizia scolastica, interventi ferroviari) stia producendo l’effetto di creare una sorta di sistema regolatorio “parallelo” al vigente codice dei contratti, che sin dalla sua entrata in vigore è già stato ampiamente derogato.

(ART. 6)

Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L’articolo 6, comma 1, prevede che **si proceda alla nomina di un Commissario straordinario** al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi - **non più finanziati con le risorse del PNRR** - di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; ciò, con l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale.

Al Commissario, nominato con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ed in **carica fino al 31 dicembre 2029**, sono attribuiti compiti ed i poteri di cui all’articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in ragione dei quali **provvede**, mediante ordinanza motivata, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto**

dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.

Valutazione: parzialmente negativa

Anche con riferimento a tale previsione, non appare condivisibile, per la fase di affidamento ed esecuzione delle opere, il ricorso al sistema commissariale e la previsione di deroghe sulla base del sopra citato c.d. "modello Genova", per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Così facendo, si rischia di arrecare un vulnus al mercato e alla concorrenza, con l'effetto di addebitare nuovamente alle imprese i ritardi dovuti alla mancanza di capacità programmatica dell'Amministrazione.

(ART. 9)

Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

Al fine di monitorare efficacemente l'attuazione del PNRR a livello territoriale, è prevista l'istituzione, presso ciascuna Prefettura, di una **cabina di coordinamento**, presieduta dal Prefetto, con il compito di definire un piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR a livello provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il sindaco della città metropolitana, un rappresentante della Regione o della Provincia Autonoma, uno della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci e delle amministrazioni centrali.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente la previsione di un presidio territoriale per il monitoraggio degli interventi PNRR. Tuttavia, la partecipazione alla cabina di coordinamento a livello provinciale, al momento consentita solo a soggetti pubblici, andrebbe estesa anche alle associazioni di categoria più rappresentative.

In particolare, in considerazione del ruolo prioritario rivestito dagli investimenti infrastrutturali all'interno del PNRR, appare opportuno prevedere la partecipazione dei rappresentanti territoriali dell'Ance che, in quanto soggetti attuatori, possono offrire un contributo estremamente utile per comprendere l'effettivo stato di attuazione degli investimenti e far emergere eventuali criticità nella fase realizzativa degli investimenti.

(ART. 11)

Procedure di gestione finanziaria

La norma prevede l'aumento al 30% dell'anticipazione in favore dei soggetti attuatori (era pari al 10%). L'erogazione di tali fondi è prevista "di norma" e comunque condizionata nei limiti delle disponibilità di cassa. Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione centrale di attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento.

**delle risorse
del PNRR**

Lo stesso articolo specifica che le amministrazioni non più titolari di interventi finanziati nell'ambito del PNRR provvedono a recuperare le somme già erogate.

Valutazione: positiva

L'Ance valuta positivamente l'aumento al 30% dell'anticipazione per i soggetti attuatori. Questo permetterà di colmare lo squilibrio che si determinava tra il valore dell'anticipazione ricevuta dalla stazione appaltante (nella maggiore parte dei casi il 10%) e l'anticipazione da erogare in fase iniziale alle imprese.

Tale disposizione, unita alle maggiori risorse per il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, disposte all'articolo 1, consentirà di aumentare la liquidità necessaria alla realizzazione degli investimenti del Piano.

E' questo un aspetto molto importante che il decisore pubblico non deve sottovalutare se si vuole garantire la tempestiva realizzazione degli investimenti del Piano.

La norma sembra dare una prima risposta alle tensioni finanziarie che potrebbero emergere a seguito della revisione del Piano che ha visto uno slittamento in avanti degli investimenti e delle rate di rimborso da parte della Commissione Europea, con conseguenti minori risorse di cassa nel triennio 2024-2026 per circa 11 miliardi di euro che alimentano il rischio di ritardare i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori.

**(ART. 12-
commi 1,8,10 e
15)**

**Ulteriori misure
di
semplificazione
in materia di
affidamento dei
contratti
pubblici PNRR
e in materia di
procedimenti
amministrativi**

Il **comma 1 dell'articolo 12** prevede, in primo luogo, che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, **non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR**, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, **continua ad applicarsi disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.**

La previsione, come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento, risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione della disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, al fine di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Il **comma 8** prevede che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai **settori speciali** del

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), esclusivamente a **quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione** del finanziamento.

Qualora, invece, **tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR**, le disposizioni anzidette trovano **applicazione** soltanto per le procedure di gara **avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione** del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Sul punto, si ricorda che il menzionato articolo 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l'articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l'inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori.

La portata applicativa del comma 8 in esame sembrerebbe – letteralmente- riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.

Il successivo **comma 10** modifica l'articolo 17, comma 2, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, **prorogando di un anno** il termine ivi previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato **al 31 dicembre 2024**.

Si tratta della previsione secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il **rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo** di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Infine, **ai sensi del comma 15**, si prevede che, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77/2021 (relativi, rispettivamente, all'esercizio dei poteri sostitutivi ed al superamento del dissenso), e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, con DPCM, possano essere attribuiti **ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani** – in qualità di soggetti attuatori - *inter alia*, **i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione**

dell'edilizia scolastica dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. In caso di adozione del DPCM, ai fini dell'attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Si tratta dei **poteri di deroga al Codice dei Contratti Pubblici**, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del Codice previgente (principi generali in materia di aggiudicazione ed esecuzione, criteri ambientali minimi e conflitti d'interesse), del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE nonché delle norme in materia di subappalto.

Valutazione

Con riferimento ai commi 1 e 5, la valutazione è **positiva**. È, infatti, apprezzabile, la volontà di garantire continuità normativa nell'applicazione delle previsioni speciali relative agli appalti originariamente finanziati con risorse del PNRR.

Altrettanto **positiva** è la valutazione in merito alle previsioni **del comma 10, sulla proroga della possibilità di controgaranzia da parte di SACE**. Si tratta, infatti, di una misura auspicata da ANCE, visto il perdurare del problema relativo alla forte contrazione, da parte degli istituti bancari - e talora assicurativi - nel rilasciare alle imprese le garanzie necessarie per la partecipazione e, soprattutto, per l'esecuzione (cd performance bond) degli appalti pubblici, nonché per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale fino al 30 per cento. Tale forma di contro-garanzia da parte di SACE, consente, infatti, agli istituti fideiubenti di aumentare la capacità di erogazione delle garanzie stesse alle imprese. La relativa proroga è quindi fondamentale per evitare il rischio di un blocco generalizzato delle opere, compromettendo anche la realizzazione degli interventi PNRR.

Con riferimento al **comma 8, desta perplessità** la limitazione dell'ambito applicativo del premio di accelerazione alle sole procedure avviate **dopo la comunicazione della concessione del finanziamento a valere**, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. Ciò, laddove l'intenzione del legislatore sia quella di limitare ex lege il premio di accelerazione previsto nel bando, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 50 del dl 77/2021.

Quanto alle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, si rileva, invece, che qualora la finalità del legislatore, con la norma in esame, sia quella di restringerne l'ambito di applicazione, la stessa non dovrebbe essere limitata ai settori speciali, bensì prevista anche per i settori ordinari. Si ricorda, infatti, che tra le disposizioni del predetto art. 47 vi è anche l'obbligo, per la stazione appaltante, di inserire nel bando l'impegno dell'operatore economico a destinare il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto all'occupazione femminile e il 30% all'occupazione giovanile. Tale impegno risulta pressoché inattuabile in un settore come quello dell'edilizia, considerata anche l'attuale situazione di forte carenza della manodopera.

Inoltre, risulta **non condivisibile** la previsione del **comma 15**, laddove prevede che, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ai sindaci, ai presidenti delle province, ai sindaci metropolitani, in qualità di soggetti attuatori, possano essere attribuiti, con decreto del PCM, poteri di deroga **con riferimento alla fase di affidamento ed esecuzione delle opere**.

Infatti, l'**opzione per i poteri derogatori**, se opportuna per la fase "a monte" della gara, al fine di superare i blocchi burocratici presenti, non appare invece opportuna relativamente alla **norme del nuovo Codice per l'affidamento e realizzazione delle opere**, tanto più che quest'ultimo è stato novellato proprio per improntarlo ai **principi del risultato, fiducia e concorrenza**, con messa a regime delle modalità semplificate previste dalla normativa speciale adottata in fase pandemica e/o per gli interventi del PNRR.

Delle due, l'una: o il nuovo Codice – come si auspica- rappresenta una svolta nelle regole che presidiano la contrattualistica pubblica, ed in tal caso andrebbe osservato, oppure tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto, talchè si rende necessario derogarvi.

Peraltro, stante anche la rilevanza degli interventi e la loro elevata diffusione sul territorio, non può non rilevarsi l'effetto negativo che un **quadro regolatorio fortemente frammentato** comporta sul principio di certezza del diritto, che invece dovrebbe sempre presidiare il funzionamento dei sistemi di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, pena il nocimento ai principi eurounitari di libera prestazione dei servizi e massima concorrenza.

**(ART. 12 –
commi 3-5 e 9)
Ulteriori misure
di
semplificazione
in materia di
affidamento dei
contratti
pubblici PNRR
e in materia di
procedimenti
amministrativi**

- *comma 3.* Alle opere definanziate a seguito della revisione del Piano si continuano ad applicare, nel limite delle risorse disponibili, anche le misure di rafforzamento e di supporto della capacità amministrativa.

- *comma 4.* Per le stesse opere definanziate si continuano ad applicare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, previsti attraverso il sistema Regis, introducendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.

- *comma 5.* Restano confermate, anche per gli interventi non più finanziati con risorse PNRR, le assegnazioni a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili purché siano integralmente finanziati da risorse delle amministrazioni pubbliche e siano aggiornati, con decreti ministeriali, i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento coerentemente all'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.

- *comma 9.* Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi del PNRR, entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto, le amministrazioni titolari adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi, come modificati a seguito della revisione del Piano. È previsto, inoltre, un aggiornamento di tutti i provvedimenti già adottati al fine di tener conto delle modifiche apportate dalla revisione del PNRR ai fondi, ai cronoprogrammi e alla tipologia di intervento.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente la scelta di continuare ad applicare, per gli interventi espunti dal Piano, le procedure di monitoraggio e controllo previste dal sistema Regis. Ciò consentirà di

mantenere nell'ambito delle procedure PNRR un insieme di progetti che, al termine del Piano, potranno essere potenzialmente rendicontate ai fini dell'ottenimento dei fondi europei. Una sorta di progetti "di riserva" da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

In merito alle procedure di monitoraggio e rendicontazione, la piattaforma Regis continua a rappresentare un elemento di ostacolo alla regolare realizzazione degli interventi. I tempi eccessivamente lunghi richiesti per l'inserimento dei dati e la loro validazione spesso provocano ritardi nei pagamenti, con conseguenti difficoltà per le imprese esecutrici dei lavori.

In merito al comma 9, l'Ance esprime preoccupazione per i tempi eccessivamente lunghi (30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) previsti per l'adozione, da parte delle amministrazioni titolari, dei provvedimenti necessari all'attuazione del PNRR, tra i quali quelli di modifica di provvedimenti già adottati, al fine di tenere conto, dal punto di vista finanziario e procedurale, delle modifiche apportate dalla revisione del Piano.

L'assenza di un quadro finanziario certo per gli investimenti PNRR rischia di rallentare ulteriormente la realizzazione del Piano.

**(ART. 12,
commi 6-7)**

**Conferenza di
servizi cd.
accelerata**

Il comma 6 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 il ricorso alla conferenza di servizi cd. "accelerata" (prevista dall'art. 13 del DL 76/2020) in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (di cui all' articolo 14, comma 2, della L. 241/1990) e prevede una riduzione da 30 a 15 giorni del termine per la conclusione dello svolgimento della riunione telematica conclusiva da parte delle amministrazioni coinvolte nella conferenza.

Si ricorda che la conferenza "accelerata" prevede una serie di misure di semplificazione, tra le quali l'indizione della stessa sempre nella modalità semplificata e asincrona (senza obbligo di presenza fisica delle amministrazioni) e con termini ridotti, ad es. per il rilascio delle determinazioni da parte delle p.a.

Il successivo comma 7 estende l'applicabilità della conferenza "accelerata", se più favorevoli, ai procedimenti previsti dal DL 77/2021, dal DL 13/2023 e, in ogni caso, dagli ulteriori provvedimenti legislativi collegati alla attuazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Valutazione

Positiva la proroga del termine che consente il ricorso alla conferenza di servizi "accelerata" al fine di rendere più celeri i relativi procedimenti amministrativi. Sarebbe opportuno, però, per agevolare in modo particolare gli interventi ricompresi nel PNRR **estendere tale misura al 30 giugno 2026.**

La norma sembra porre tuttavia una condizione dell'utilizzo del modulo semplificato nelle procedure PNRR e PNC, in quanto è possibile solo se ritenuto più favorevole. Questa

condizione appare priva di una giustificazione adeguata e permette alle amministrazioni di esercitare un discrezionale potere di scelta.

Condividendo l'estensione dell'uso del modello semplificato della conferenza di servizi, sarebbe opportuno **eliminare la condizione prevista al comma 7.**

**(ART. 12,
comma 12)**
**Semplificazione
regimi
amministrativi
per le imprese
artigiane**

La norma apporta modifiche al D. Lgs. n. 222/2016 che contiene, in generale, la disciplina relativa alla individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

La modifica è finalizzata a liberalizzare, relativamente all'avvio/esercizio dell'attività, numerose attività artigiane. Senza entrare nel dettaglio della proposta normativa, è importante notare che per quanto concerne specificamente alcune attività artigiane (contenute nella Tabella B.I) e collegate ai codici ATECO associati al settore edile, tra cui le attività n. 3, 7, 9 e 10, potrebbero sorgere dubbi interpretativi che sarebbe opportuno risolvere preventivamente. Seguendo l'esempio delle note esplicative presenti in calce alle Tabelle B.I e B.II, si potrebbe ulteriormente chiarire che, con riferimento alle attività artigiane menzionate nel paragrafo precedente, resta comunque valida l'applicazione della normativa specifica del settore riguardante i titoli abilitativi edilizi. In altre parole deve essere meglio specificato che la liberalizzazione dell'attività artigiana negli esempi sopra riportati non determina l'automatica non applicazione dei regimi amministrativi collegati all'esercizio di quell'attività (es. come la presentazione di titolo edilizio necessario per eseguire una determinata opera).

Valutazione

Per evitare distorsioni applicative, è importante specificare che la liberalizzazione delle attività artigiane afferenti l'attività edile in generale non implica automaticamente l'esenzione dall'applicazione dei regimi amministrativi associati, come ad esempio l'obbligo di presentare un titolo edilizio per eseguire determinate opere. Questo chiarimento potrebbe essere fornito seguendo l'esempio delle note esplicative presenti nelle Tabelle B.I e B.II, per assicurare che la normativa specifica del settore riguardante i titoli abilitativi edilizi rimanga valida e applicabile.

**(ART. 12,
comma 14)**
Proroga VIA

Il comma 14 introduce misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi modificando l'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), in relazione alla proroga dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA). La novella prevede che, se il proponente presenta l'istanza di proroga almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento di VIA, il provvedimento

mantiene la sua efficacia sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla suddetta istanza.

Viene, inoltre, stabilito un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale il promotore deve fornire le integrazioni richieste, pena l'archiviazione dell'istanza.

Valutazione: parzialmente positiva

La previsione è positiva nella misura in cui proroga l'efficacia dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) in scadenza sino all'adozione delle determinazioni relative alla istanza di proroga da parte dell'autorità competente.

Si evidenzia la necessità di snellire ulteriormente i tempi complessivi per la conclusione di tutto l'iter procedurale prodromico alla realizzazione di opere o interventi per i quali sia poi richiesta la Valutazione di impatto ambientale, prevedendo che il procedimento finalizzato all'espressione del parere di VIA si definisca entro il termine massimo di conclusione della conferenza di servizi. Diversamente, finché l'esito della VIA non è comunicato, la conferenza di servizi dovrebbe arrestarsi.

(ART. 17 – comma 1, lett. C)

Alloggi universitari – cambi d'uso

Per favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari nell'ambito dell'attuazione del PNRR (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1) sono previste una serie di misure, fra cui in particolare la semplificazione dei cambi di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per realizzare nuovi studentati (art. 17, comma 1, lettera c) che inserisce nella Legge 338/2000 l'art. 1-quater).

In base a tale misura:

- è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dallo strumento urbanistico (comma 1);
- gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso (ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990. Qualora gli interventi ricadano in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico (Parte III D.lgs. 42/2004), i lavori sono realizzabili ove siano mantenuti tutti i parametri edilizi dell'edificio preesistente (e cioè sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante SCIA e segnalazione alla Soprintendenza (comma 2);
- sugli edifici interessati dagli interventi come disciplinati dall'art. 17 del DL 19/2024 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o comunque per una durata non inferiore a dodici anni (comma 3);

- gli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001) possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) dell'articolo 3, comma 1 del Dpr 380/2001 in tema di demolizione e ricostruzione su immobili vincolati (comma 7);
- gli interventi non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (comma 4);
- sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso (comma 5);
- qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali (comma 6).

Valutazione

Le semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per realizzare nuove residenze universitarie hanno l'obiettivo di agevolare le procedure auspicate da tempo per dare attuazione al PNRR e dotare il Paese degli alloggi e residenze universitarie necessarie.

A fronte di tali innovazioni, vi sono però **alcuni aspetti su cui andrebbe fatta maggiore chiarezza** per garantire certezza applicativa e un reale effetto di semplificazione delle procedure edilizie.

Il riferimento è in particolare alla parte della norma (art. 1-quater, comma 2, secondo periodo) relativa agli **interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico** (di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004), che si presta ad alcuni dubbi interpretativi in quanto **non appare coordinata con la disciplina del Dpr 380/2001** (Testo Unico Edilizia) e **con il Dpr 31/2017** (Regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata e sui casi esclusi dal rilascio della stessa).

Gli interventi edilizi connessi al mutamento d'uso (e cioè, in base al Dpr 380/2001, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia) ricadenti in queste aree **vengono fortemente limitati** perché possono essere realizzati con Scia **solo se sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e in assenza di incrementi volumetrici anche minimi**. Un esempio pratico: in un intervento di manutenzione straordinaria con mutamento di destinazione d'uso a studentato, in base alla nuova norma, **non potranno essere effettuate**

modifiche dei prospetti, come l'apertura di nuove finestre che è fondamentale per realizzare alloggi nel rispetto dei requisiti aero-illuminanti degli ambienti di vita.

Lo stesso intervento è invece consentito dalla normativa ordinaria con Scia (art. 3, lett. b Dpr 380/2001). Occorre tenere presente, inoltre, che il Dpr 380/2001 già prevede una disciplina molto restrittiva per gli immobili ubicati in aree vincolate come introdotta dal Decreto-legge 76/2020.

Il rischio è che **le semplificazioni non possano trovare applicazione in una ampia fetta del patrimonio edilizio esistente** perché **sono moltissimi gli immobili ubicati in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico** (ad esempio tutti gli ambiti territoriali vincolati per legge conosciuti come aree "ex Galasso", nonché gli ambiti che costituiscono bellezze panoramiche o i centri storici di moltissimi comuni anche di grandi dimensione) che oltretutto nella maggior parte dei casi sono **privi di qualsiasi pregio**, se non addirittura **degradati**, e necessitano come tutti gli altri di essere riqualificati, efficientati sotto il profilo energetico e sismico, adeguati funzionalmente.

Sotto il profilo del rapporto con l'attuale disciplina paesaggistica, invece, si evidenzia che la nuova norma assoggetta a **segnalazione alla Soprintendenza tutti gli interventi connessi alla realizzazione di studentati**, mentre il **Dpr 31/2017 prevede in numerosi casi l'esclusione dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** (allegato A).

Ad esempio, il Dpr 31/2017 prevede che le opere di modifica dei prospetti degli immobili vincolati siano, a talune condizioni, escluse dalla necessità del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Allegato A, punto A.2), così come sono espressamente esentate anche le **"opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso"** (Allegato A, punto A.1).

Pur essendo positiva l'introduzione di una misura come la segnalazione da presentarsi solo alla Soprintendenza (*e non anche alla Regione/Comune da essa delegato, altri enti competenti in materia paesaggistica*), si rilevano nella norma sia una **forte incoerenza con l'attuale disciplina paesaggistica**, sia una **disparità di trattamento peggiorativa per gli alloggi universitari da realizzarsi in immobili ubicati in aree vincolate** che rischiano di vanificare in molti casi l'obiettivo di semplificazione normativa.

Sarebbe necessario, pertanto che la norma in questa parte venisse modificata, prevedendo sotto il profilo edilizio, un **esplicito rinvio alla disciplina del Dpr 380/2001** e sotto il profilo paesaggistico, **la sostituzione della autorizzazione paesaggistica con la segnalazione alla Soprintendenza nei soli casi richiesti dalla legge**.

Accanto al recupero del patrimonio edilizio esistente, in considerazione dell'ampio fabbisogno di residenze universitarie, sarebbe poi auspicabile che venisse **agevolato anche il mutamento di destinazione d'uso di tutte quelle aree già oggetto di precedente trasformazione urbanistica e quindi già impermeabilizzate**, ai fini della loro **riconversione in strutture alloggiative**. In questi casi **non vi sarebbe consumo di nuovo suolo naturale** e potrebbero concorrere all'obiettivo del PNRR.

In particolare, considerato **l'importante interesse pubblico** che le residenze universitarie rivestono, si potrebbe ipotizzare, per gli interventi non conformi allo strumento urbanistico,

l'utilizzo del **permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 del Dpr 380/2001 in deroga** non solo allo strumento urbanistico ma anche al DM 1444/1968 e con cambio d'uso.

Dal **punto di vista fiscale**, si condivide l'agevolazione che consente di mantenere invariate, anche a seguito di aumento della rendita catastale del fabbricato oggetto di cambio di destinazione d'uso, le imposte applicabili sull'immobile, ai fini delle quali la base imponibile è proprio costituita dalla rendita catastale (nel dettato normativo vengono indicate espressamente le imposte ipotecaria e catastale).

Al riguardo, al fine di chiarire con esattezza l'ambito applicativo del beneficio per i soggetti che realizzano gli interventi, **andrebbe confermato che il mantenimento dell'originaria rendita catastale opera anche ai fini del calcolo dell'IMU e dell'imposta di registro**. Anche per queste ultime, infatti, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale.

(ART. 19)
**Disposizioni
per l'attuazione
della Misura 5 –
Componente 2
Infrastrutture
sociali,
famiglie,
comunità e
terzo settore
del PNRR in
materia di
sport e
inclusione
sociale**

Con il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR", viene consentito al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare i soggetti attuatori **all'utilizzo dei ribassi d'asta** nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, **anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi**.

Valutazione: positiva

(ART. 28)
**Disposizioni
per la
realizzazione
degli interventi
ferroviari
finanziati dal
PNRR**

La norma prevede, nelle more dell'aggiornamento 2024 del Contratto di programma – parte investimenti, sottoscritto dal MIT con RFI, l'adozione di un decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari del PNRR oggetto della revisione del PNRR. Lo stesso decreto provvederà alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenze del MIT.

Valutazione: positiva

L'Ance ha condiviso le modalità adottate per la revisione degli investimenti ferroviari del PNRR, che hanno visto, dopo un'analisi puntuale sui singoli investimenti, l'esclusione dal Piano di quelle opere ad uno stato di avanzamento procedurale tale da non consentire il rispetto delle tempistiche del PNRR (es. Circonvallazione di Trento, alcuni lotti della linea Napoli-Bari e Palermo-Catania, e la linea Roma-Pescara) e lo spostamento di gran parte delle risorse liberate ad altri interventi ferroviari.

(ART. 29, comma 2)

Viene modificato l'art. 29, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale per i benefici normativi e contributivi

Si segnala, in particolare, che viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Valutazione

Con riferimento al nuovo comma 1-bis, dell'art. 29, del d.lgs. n. 276/2003, è necessario sostituire il riferimento al "trattamento economico complessivo" con il riferimento al "trattamento economico e normativo complessivo". Per l'edilizia, infatti, il riferimento al solo "trattamento economico complessivo" risulta critico, perché non tiene conto di tutte le altre tutele previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del trattamento obbligatorio da riconoscere al lavoratore. Ci si riferisce, ad esempio, alla formazione e alle misure in materia di sicurezza sul lavoro erogate dal sistema bilaterale dell'edilizia.

Occorre altresì sostituire il riferimento al "contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona" con il riferimento al "contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Si ritiene, infatti, necessario continuare ad utilizzare il consolidato criterio della rappresentatività in termini comparativi.

(ART. 29, Commi 10,11,12,13)

Viene introdotto, in via legislativa, l'obbligo di richiesta del certificato di congruità, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, in occasione del pagamento del saldo finale dei lavori, così come già previsto dal decreto del Ministro del lavoro n. 143 del 2021.

Obbligo di richiesta del certificato di congruità per la realizzazione dei lavori edili

È, inoltre, previsto un sistema sanzionatorio per i soli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro e per quelli privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

Valutazione: negativa

Con riferimento alla disciplina della verifica della congruità in edilizia, si valuta negativamente l'introduzione di un sistema sanzionatorio per i soli appalti pubblici pari o superiori a 150.000 euro e per quelli privati pari o superiori a 500.000 euro.

In tal modo, si rischia, infatti, di vanificare, per tutti i lavori al di sotto delle predette soglie, l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare che quello del *dumping* contrattuale nel comparto delle costruzioni.

**(ART. 29,
Comma 19)**

La disposizione in esame sostituisce integralmente l'art. 27, d.lgs. n. 81/2008 (TUSL).

Patente a crediti

In particolare, dal 1° ottobre 2024 e all'esito della implementazione dell'apposito portale, è previsto il possesso della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL.

La patente non è richiesta per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza di specifici requisiti, ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

Il punteggio viene decurtato a seguito di specifici accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Per poter operare nei cantieri è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto e subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 14 del TUSL.

È prevista la possibilità di reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza dei corsi di cui all'art. 37, comma 7, del TUSL.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del TUSL.

In caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti sono previste specifiche sanzioni, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Le disposizioni sulla patente a punti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Valutazione

Pur condividendo la finalità del decreto nel suo complesso di contrastare il gravissimo problema degli infortuni sul lavoro - che non riguarda soltanto il settore edile - **l'Ance esprime perplessità rispetto all'introduzione della c.d. patente a crediti, ritenendo che quest'ultima non possa costituire uno strumento efficace** a tale scopo. Tale fenomeno deve essere affrontato con strumenti diversi, promuovendo la **qualificazione di tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere**, nonché garantendo il riconoscimento della **formazione delle "16 ore – Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza"** del Formedil a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che operano in cantiere. A questo proposito, si ritiene **positiva e coerente con le finalità della norma l'esclusione delle imprese in possesso dell'attestazione SOA dall'ambito di applicazione della patente a crediti**. La SOA tiene conto, infatti, oltre che dell'esperienza dell'impresa, anche dell'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si rileva, inoltre, che l'estensione della disciplina della patente ad altri settori produttivi è, invece, rimessa ad eventuali accordi delle parti sociali. Al riguardo, occorre reintrodurre il principio contenuto nel previgente articolo 27 del TUSL secondo cui l'individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è effettuata tramite un DPR.

Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente, si rileva che non viene dettagliato quale sia il Documento fiscale da produrre per certificare la posizione tributaria dell'impresa.

Ad oggi, quindi, l'unica attestazione potenzialmente utilizzabile è il "Certificato di affidabilità fiscale", che viene rilasciato dagli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per escludere le imprese, impegnate in appalti/subappalti di ammontare superiore a 200.000 euro con utilizzo di beni strumentali del committente, dal versare le ritenute fiscali operate sul reddito dei dipendenti impiegati nei lavori, con F24 specifico per singolo cantiere e senza possibilità di compensazione con i propri crediti tributari (art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 e Provv AdE n.54730/2020).

Si tratta di una certificazione ad oggi valida unicamente ai fini della disciplina sul versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati in appalti e la cui necessità è subordinata comunque a specifiche condizioni, legate sia all'ammontare dei lavori, sia all'utilizzo di beni strumentali del committente.

Per questo, il DURF menzionato nella nuova disciplina non appare immediatamente riconducibile a tale attestazione, senza un espresso richiamo normativo.

Ad ogni modo, occorre evidenziare che, in linea generale, la posizione fiscale dell'impresa non si ritiene un requisito determinante ai fini della garanzia della sicurezza dei lavoratori, a differenza di tutte le altre condizioni richieste per l'ottenimento della patente.

A tale riguardo, occorre valutare l'effettiva utilità e necessità di richiedere il DURF, per eliminare tale documento dal novero dei requisiti richiesti per il rilascio della patente o, in alternativa, chiarire, a livello normativo, quale sia il Documento Unico di Regolarità Fiscale da produrre e a quali requisiti tributari lo stesso è subordinato, senza introdurre ulteriori adempimenti fiscali in capo alle imprese. Qualora si decidesse di mantenerlo, inoltre, dovrebbe essere precisato che il DURF va prodotto solo all'atto della richiesta della patente stessa, in virtù del fatto che non assumono tal fine rilevanza tutte le successive irregolarità fiscali eventualmente commesse dalle imprese.

In ordine al riconoscimento del punteggio iniziale, si rileva la necessità di introdurre una graduazione del punteggio che tenga conto delle dimensioni dell'organico aziendale, perché non sarebbe equo attribuire il medesimo punteggio iniziale sia ad un lavoratore autonomo, sia ad una impresa con poche unità di personale che ad un'impresa con decine o centinaia di dipendenti. Si propone, inoltre, di prevedere punteggi aggiuntivi per le imprese in possesso di certificazioni dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL), rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019.

Si rileva altresì che, ai fini di una corretta graduazione del punteggio iniziale, è necessario prevedere punti aggiuntivi in base ai seguenti parametri:

- storicità delle imprese: per quanto le aziende che operano nel settore privato (alle quali si richiede il possesso della patente a punti) possano avere una struttura aziendale molto flessibile ed eterogenea soprattutto sotto il profilo organizzativo, non si può non tenere conto della loro presenza sul mercato sia da un punto di vista temporale (anni di iscrizione nel registro delle imprese, valutando anche eventuali incorporazioni, fusioni, modifica della ragione sociale ecc., e portafoglio opere). Al riguardo, si potrebbe prevedere un punteggio aggiuntivo differenziato calibrato sugli anni di iscrizione alla Camera di Commercio, inserendo eventuali fasce;

- certificazioni e/o attestazioni ulteriori [ad esempio EN ISO 9001 Sistema di Gestione per la Qualità, iscrizione white list];
- adozione di buone prassi definite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del TUSL;
- utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del TUSL, anche con l'azienda per la singola opera;
- assenza di violazioni di cui all'allegato I del TUSL, accertate in via definitiva, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente;
- svolgimento, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del TUSL;

- accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione (OT23) nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente;
- certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del D. Lgs. n. 276/03.

Con riguardo alla decurtazione del punteggio, si ritiene che la stessa debba essere modulata in maniera diversa, in considerazione della gravità delle violazioni.

Occorre, comunque, prevedere l'applicazione della decurtazione dei crediti solo qualora la violazione non sia sanabile o qualora, pur essendo sanabile, l'impresa o il lavoratore autonomo non vi provveda, secondo le indicazioni impartite dall'organo di vigilanza, entro un congruo termine.

Per l'infortunio (di cui sia stato riconosciuto responsabile il datore di lavoro) da cui derivi un'inabilità permanente al lavoro, i punti devono essere decurtati in misura differenziata, operando una distinzione non solo tra inabilità assoluta e parziale, ma, in particolare, in base al grado di inabilità parziale.

Occorre esplicitare che restano esclusi, dalle fattispecie che danno luogo alla decurtazione, gli infortuni in itinere sebbene la norma faccia riferimento agli infortuni di cui sia riconosciuta la responsabilità datoriale.

È necessario precisare, inoltre, che, ai fini della decurtazione, i provvedimenti definitivi citati dalla norma siano non solo quelli amministrativi, ma anche quelli giudiziari.

In caso di lavoratore distaccato, è necessario inserire il principio secondo cui la decurtazione dei punti è operata alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, si valuta positivamente la previsione che permette alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 (MOG-SSL) del TUSL di incrementare il punteggio.

Si segnala la necessità di prevedere, per le imprese virtuose che investono in prevenzione e formazione, l'accesso a specifiche misure premiali, quali ad esempio incentivi contributivi e/o fiscali.

Rispetto alla sanzione che prevede l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, si rileva che questa si pone in contrasto con la disposizione che esclude dall'ambito di applicazione della patente a crediti le imprese in possesso della SOA.

Dovrebbe essere specificato che tale disposizione riguarda solo le imprese che partecipano ad appalti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, per i quali non è richiesta la SOA.

Si rileva, infine, la necessità di introdurre uno strumento *ad hoc* di ricorso avverso al provvedimento di decurtazione del punteggio, nonché ai provvedimenti sospensivi dei lavori adottati in via cautelativa.

(ART. 32)

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

L'articolo introduce una serie di modifiche alla normativa relativa al Programma di investimenti comunali, le cosiddette "medie opere", anche al fine di tener conto del suo stralcio dal PNRR.

Al riguardo, la norma stabilisce che **i comuni beneficiari dei contributi relativi alle annualità 2021-2025 devono concludere i lavori entro il**

31 marzo 2026 e fornisce indicazioni sulle tempistiche per la richiesta e l'attribuzione dei contributi per le annualità successive.

Tra le modifiche apportate si segnala che il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini indicati con riferimento all'aggiudicazione dei lavori e non più al loro affidamento (che rimane solo per le annualità 2021-2022).

Inoltre, viene stabilita l'inutilizzabilità dei ribassi d'asta e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di eventuali economie.

In materia di monitoraggio e rendicontazione, i comuni beneficiari dei contributi agli investimenti devono utilizzare il sistema Regis.

Valutazione: positiva

L'Ance condivide la scelta di continuare ad applicare agli interventi espunti dal Piano le procedure di monitoraggio e controllo del sistema Regis. Ciò consentirà di mantenere nell'ambito delle procedure PNRR un insieme di progetti che potranno essere potenzialmente rendicontati ai fini dell'ottenimento dei fondi europei. Una sorta di progetti "di riserva" da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

(ART. 33) Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - "piccole opere"

L'articolo introduce una serie di modifiche alla normativa relativa al Programma di investimenti comunali, le cosiddette "piccole opere", anche al fine di tener conto del suo stralcio dal PNRR.

Viene confermato il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori (31 dicembre solo per il 2021). Per i Comuni che non hanno rispettato tale scadenza, è prevista la revoca del contributo relativo alle annualità dal 2020 al 2023 con decreto del ministero dell'Interno entro il 31 maggio. Per l'annualità 2024, la revoca agli enti che non aggiudicheranno entro il 15 settembre sarà formalizzata entro il 14 novembre 2024.

Con lo stesso decreto saranno revocati anche i contributi alle amministrazioni che, entro il 30 aprile, non avranno inserito tutti gli identificativi dei progetti (Cup) nel sistema ReGis.

Per tutte le annualità dal 2020 al 2024 è previsto un termine unico di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, il cui mancato rispetto comporterà la revoca del contributo.

Entro sei mesi dal termine dei lavori, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema Regis. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la revoca del contributo.

All'aggiudicazione dei lavori, verificata attraverso il sistema ReGis, i municipi riceveranno l'erogazione del 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all'invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, che sono vincolati fino al collaudo/regolare esecuzione, possono essere utilizzati per nuovi

investimenti nel rispetto delle finalità delle piccole opere, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo.

Valutazione: positiva

L'Ance condivide le modifiche apportate alla disciplina relativa al programma "piccole opere" dei comuni che, negli anni, ha dimostrato di essere un valido sistema per sostenere l'attività ordinaria di investimento degli enti locali.

(ART. 34)

**Disposizioni
urgenti in
materia di Piani
urbani integrati**

L'articolo interviene sulla norma istitutiva del programma relativo ai Piani Urbani Integrati, al fine di tenere conto delle modifiche apportate dalla revisione del PNRR. In particolare, le risorse a valere sui fondi PNRR passano da 2.494 milioni a 900 milioni. I fondi distolti, pari a 1.594 milioni, sono completamente integrati dai nuovi stanziamenti previsti all'articolo 1 del decreto.

Valutazione: positiva

L'Ance esprime apprezzamento per la scelta del Governo di aver effettuato, in sede di revisione del PNRR, tagli selettivi, invece di riduzioni lineari per non penalizzare i progetti in corso di realizzazione, e di aver garantito continuità finanziaria all'intero programma di spesa che consentirà di intervenire nelle aree urbane delle città metropolitane, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili.

(ART.35)

**Disposizioni
urgenti in
materia di
interventi di
rigenerazione
urbana**

L'articolo introduce alcune modifiche alla normativa vigente relativa al Programma di rigenerazione urbana degli enti locali al fine di tenere conto del definanziamento di 1,3 miliardi operato dalla revisione del PNRR. Le risorse disponibili passano da 3,3 miliardi di euro a 2 miliardi. La norma chiarisce che tutti i comuni assegnatari delle risorse delle annualità 2021-2026, compresi quelli non più a valere sui fondi PNRR, sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del Piano.

Valutazione: positiva

L'Ance, analogamente a quanto espresso per i PUI, apprezza la scelta del Governo di operare tagli selettivi in funzione dello stato di avanzamento degli interventi. La norma non esplicita la copertura degli interventi definanziati ma, trattandosi di progetti in essere, tornano ai canali finanziari d'origine.

Infine, si condivide la scelta di continuare ad applicare ai comuni assegnatari delle risorse delle annualità 2021-2026 gli obblighi previsti per l'attuazione del Piano. In questo modo si garantirà una lista di progetti "di riserva" che potranno essere potenzialmente rendicontate ai fini dell'ottenimento dei fondi europei.

**(ART. 36,
comma 2)**

**Interventi per
fronteggiare il
rischio di
alluvione e il
rischio
idrogeologico e
interventi nei
territori colpiti
dagli eventi
sismici del
2009 e del 2016**

Il comma 2 apporta alcune importanti modifiche alla disciplina delle opere legate agli eventi sismici del 2009 e del 2016, introducendo un nuovo comma 2 ter all'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.

In particolare, sono ridotti i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale.

Inoltre, viene attribuita al soggetto attuatore la facoltà di richiedere al MASE di indicare la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure. Il terzo periodo del nuovo comma 2 ter, infine, regola e prevede lo svolgimento contestuale della verifica sia del progetto che dell'ottemperanza alla valutazione ambientale, da parte della medesima autorità.

Valutazione: positiva

Positiva laddove prevede che lo svolgimento della verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale sia svolta contestualmente alla verifica del progetto stesso e per tramite del medesimo soggetto. Questo permette di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).

**(ART. 38)
Transizione 5.0**

Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, il D.L. 19/2024 riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d'imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi ed avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. Gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. "industria 4.0") interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all'esercizio precedente, una riduzione dei consumi energetici.

Sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni strumentali nuovi per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e per la formazione del personale per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

La misura del credito d'imposta, differenziata a seconda dell'importo dell'investimento, aumenta quanto più i consumi vengono ridotti sia nella struttura produttiva, che nei processi di produzione (la percentuale dell'incentivo varia da un massimo del 45% ad un minimo del 5%).

Secondo il comma 2, l'agevolazione si applica agli *“investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano”* da parte di *“imprese residenti nel territorio dello Stato”*.

Al comma 9, viene poi stabilito che la riduzione dei consumi *“è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente [...], al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”*.

Il comma 11 prevede che l'accesso al contributo sia subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestano sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (c.d. ex ante, di cui alla lettera a), sia l'effettiva realizzazione dello stesso investimento (c.d. ex post, di cui alla lettera b).

Tra i soggetti già espressamente autorizzati al rilascio delle certificazioni ex post figurano gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Altre tipologie di soggetti certificatori, sia ex ante che ex post, saranno definite col decreto previsto al comma 17, che detaglierà le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Le regole attuative del credito di imposta (es. modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonché di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del *Ministro delle imprese e del made in Italy* di concerto con il *Ministro dell'economia e delle finanze*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Valutazione

La norma appare tarata più sull'industria manifatturiera, generalmente dotata di strutture produttive permanenti e processi produttivi standardizzati, che sul settore delle costruzioni, per sua natura caratterizzato da **cantieri temporanei e mobili** e da elevata **variabilità di volumi produttivi e siti di realizzazione**.

Occorre, quindi, valutare i possibili aspetti critici per le imprese di costruzione della norma che stabilisce la decadenza parziale dagli incentivi in caso di destinazione dei beni a strutture produttive diverse da quella originaria, anche se facenti capo alla medesima impresa, entro i 5 anni successivi all'investimento agevolato (*cf.* il co.14 dell'art.38).

L'attività del settore edile si caratterizza, infatti, dall'essere *“itinerante”*, svolgendosi in cantieri dislocati, anche contemporaneamente, in diversi luoghi del territorio nazionale. Fisiologicamente, quindi, i beni strumentali vengono spostati nei vari cantieri facenti capo alla medesima impresa, senza che ciò possa configurare in alcun modo una destinazione a strutture diverse ed estranee rispetto a quella che ha richiesto ed ottenuto l'agevolazione.

In questo senso, andrebbe precisato che, **nell'ipotesi di attività svolta con cantieri, non opera il recapture dell'agevolazione qualora i beni oggetto di investimento siano impiegati e trasferiti nei vari cantieri facenti capo alla medesima impresa**, già presenti al momento dell'acquisto agevolato o che verranno avviati entro i 5 anni successivi a quest'ultimo. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto inapplicabile, per il settore delle costruzioni, il sistema di incentivi messo a punto per favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese, con un'evidente discriminazione per un intero comparto produttivo che, di certo, non rientrava negli intendimenti dei decisori politici e di Governo.

È inoltre opportuno garantire l'applicabilità dell'agevolazione nel caso di imprese edili italiane, che effettuino parte dei propri **lavori all'estero**, magari trasferendo oltre confine impianti e macchinari oggetto di investimenti 5.0. Gli investimenti nel settore edile, in virtù della mobilità sul territorio delle attività di costruzione, dovrebbero essere ammessi all'incentivo indipendentemente dal sito geografico di uno o più cantieri.

Appare altrettanto importante chiarire nel dettaglio le modalità di rendicontazione dei risparmi energetici, di cui al comma 9, nel caso delle imprese edili. La norma prevede infatti che il calcolo possa essere svolto *"al netto delle variazioni dei volumi produttivi"*, in ciò permettendo una certa flessibilità di valutazione, ma resta fondamentale risolvere ogni ambiguità sulla **definizione dei risparmi energetici relativi ai processi edilizi**.

Ancora in relazione allo stesso punto, si propone che, tra i *"processi interessati dall'investimento"*, rientrino gli **efficientamenti energetici dei macchinari produttivi utilizzati in edilizia** per le singole fasi produttive (che sarebbero così inquadrabili come processi a sé stanti, ad esempio la posa in opera del conglomerato bituminoso costituirebbe un processo all'interno della realizzazione di una infrastruttura stradale). In questo modo sarebbe più agevole calcolare i risparmi sulla base delle caratteristiche tecnico-energetiche del macchinario stesso, in condizioni standard, superando la variabilità degli impieghi in condizioni e cantieri tra loro molto diversi.

Come proposta generale, e sempre per favorire un'applicazione inequivocabile del Piano 5.0 nel settore costruzioni, l'elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'Allegato A della legge 232/2016, andrebbe ampliato con **l'inserimento esplicito di categorie di beni dedicati al settore delle costruzioni**, intesi come sensorizzati e connessi.

Riguardo al comma 11, la formulazione della lettera b) include EGE ed ESCo tra i soggetti certamente autorizzati al rilascio delle certificazioni ex post, ma non anche di quelle ex ante, per le quali occorrerà attendere le modalità attuative. Non appare chiaro il motivo per cui EGE ed ESCo non siano stati già oggi autorizzati al rilascio anche delle certificazioni ex ante, ovvero quelle dei *"risparmi energetici conseguibili"*.

In linea generale, infine, sono da **valutare le modalità di accesso all'incentivo fiscale, nel rispetto delle risorse disponibili**, al fine di non incorrere in disparità di trattamento per le imprese potenzialmente beneficiarie del credito d'imposta. Andrebbe chiarito al più presto, infatti, **quali sono le modalità di "prenotazione" dell'agevolazione**, mediante istanza preventiva al GSE, per evitare le passate esperienze con il "click day". Al riguardo, **nel decreto ministeriale attuativo della misura si auspica che vengano adottate tutte le**

garanzie necessarie a consentire un ordinato accesso al beneficio per le imprese interessate agli investimenti in chiave 5.0

(ART. 40)

Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

La norma prevede alcune disposizioni finalizzate a ridurre i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, è prevista:

- la riduzione da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare la cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo di un appalto;
- la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria;
- la comunicazione, mediante la piattaforma dei crediti commerciali, per ogni pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti alla fine di ciascun trimestre dell'anno, nonché la loro comunicazione presso il sito della Presidenza del Consiglio de Ministri;
- la presentazione, da parte dei ministeri che presentano ritardi al 31 dicembre 2023, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un'analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e la predisposizione di un **Piano degli interventi necessari**. Tale piano approvato con decreto ministeriale, andrà trasmesso alla Ragioneria generale entro il 31 marzo, e sarà esaminato da una **task force** composta da Mef, Struttura di missione del Pnrr e i ministeri interessati. La Cabina di regia del Pnrr, su indicazione della task force, dovrà intervenire in caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati dal piano di rientro;
- un meccanismo analogo al precedente per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e, per quanto compatibili, per le province e città metropolitane. Nel caso dei comuni il Piano degli interventi, da adottare se l'indicatore annuale dei pagamenti mostra ritardi rispetto ai termini di legge, andrà approvato con delibera di Giunta e parere del responsabile finanziario dell'ente e trasmesso, sempre entro il 31 marzo, a un Tavolo tecnico specifico.

Valutazione

Le misure contenute nel decreto, che riguardano per lo più interventi organizzativi come la creazione di una task force per i Ministeri o un Tavolo tecnico per i comuni che si adopereranno per regolarizzare i tempi di pagamento delle amministrazioni, ancora in difficoltà, non risolvono le problematiche rilevate nei cantieri - che rischiano così di fermarsi - e non affrontano sostanzialmente il problema sul quale la Commissione europea ha acceso i riflettori da più di 10 anni.

Sul punto, è necessario prevedere che la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) - da cui far scattare il pagamento – debba sempre avvenire secondo la tempistica contrattuale e comunque con una cadenza mensile (c.d. “SAL mensili”). Inoltre, è indispensabile introdurre nuove misure in grado di assicurare ai soggetti attuatori la liquidità necessaria per pagare regolarmente.

(ART. 41)
Controlli sugli
interventi di
efficientamento
energetico

Viene prevista, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell'integrazione dei controlli effettuati dall'Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.

Valutazione: Neutra

ULTERIORI PROPOSTE

RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INAIL PER IL SETTORE EDILE (11,50%)

È necessario ripristinare, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva prevista per il settore edile dall'art. 29 del DL n. 244/95 (riduzione annuale dell'11,50%).

Tale beneficio contributivo è destinato alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Una delle condizioni previste per l'accesso all'agevolazione è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa.

Questa misura agevolativa si basa, oltretutto, su un sistema di autofinanziamento da parte delle imprese del settore: il citato art. 29 dispone, infatti, che ogni anno, previa analisi dell'andamento della contribuzione del comparto edile, con apposito decreto ministeriale venga autorizzata la riduzione contributiva e stabilita la relativa aliquota (aliquota, peraltro, sempre confermata annualmente nella predetta misura dell'11,50%).

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CORSO FORMATIVO "16 ORE - MODULI INTEGRATI PER COSTRUIRE IN SICUREZZA" PER TUTTI I LAVORATORI CHE OPERANO NELL'AMBITO DI UN CANTIERE INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE DI APPARTENENZA

È necessario garantire il riconoscimento della formazione denominata "16 ore MICS" a tutti i lavoratori, nonché ai lavoratori autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile.

Si tratta della formazione delineata dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuta nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, da svolgersi presso gli Organismi paritetici promananti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile, ossia presso le Scuole edili/Enti unificati provinciali aderenti al Formedil stesso.

L'obiettivo è garantire a tutti lavoratori che operano nei cantieri le medesime tutele, in termini di formazione professionale e sicurezza sul lavoro, già previste per gli operai del settore edile.

SAL MENSILI

In linea con le prescrizioni comunitarie, il decreto in commento potrebbe costituire l'occasione per intervenire sulle **modalità di erogazione dei pagamenti in corso d'opera**, al fine di prevedere che la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) - che determina il pagamento degli

acconti - **debba sempre avvenire s con una cadenza temporale determinata, che in ogni caso non può superare il limite di 30 giorni.**

Si tratta di una modifica essenziale a sostenere economicamente le imprese nell'attuale momento di difficoltà di accesso al credito, evitando che il pagamento degli acconti venga contrattualmente ancorato dalle stazioni appaltanti al raggiungimento di quote di importo eccessivamente elevate, costringendo, di fatto, le imprese ad autofinanziare l'esecuzione dell'opera.